

del 27 gennaio 2003 (anche se successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03), relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

Recependo l'intero spettro dell'intervento sanzionatorio della citata proposta di direttiva, vengono sanzionate non solo le fattispecie di danno, ma anche quelle di cosiddetto «pericolo concreto», nella consapevolezza che una tutela dell'ambiente realmente efficace presuppone una difesa anticipata di beni per i quali il danno equivale a perdita irreparabile.

La disposizione viene articolata secondo livelli di progressiva offensività, ai quali viene commisurata la pena; solo per le fattispecie previste ai commi secondo, terzo e quarto è consentita l'adozione di misure cautelari personali.

L'articolo 452-ter è diretto, poi, a sanzionare in modo adeguato le forme organizzate di aggressione all'ambiente, colpendo quelle condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla repressione penale, pur essendo centrali nell'economia degli illeciti ambientali (quali, ad esempio, le condotte degli addetti ai laboratori di analisi privati che rilasciano certificazioni compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti, ovvero il contributo delle società di intermediazione o di *leasing*).

Il trattamento sanzionatorio consente l'adozione dei più incisivi strumenti investigativi (in primis, le intercettazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti) e delle misure cautelari personali.

Con l'articolo 452-quater si completa il quadro dell'intervento sanzionatorio, includendo nel catalogo delle fattispecie delittuose, in linea con la menzionata proposta di direttiva, le condotte colpose.

Poiché le principali attività di indagine hanno dimostrato come spesso risulti decisivo, nella consumazione degli illeciti, il contributo dei pubblici ufficiali addetti al settore e di tutti coloro che, anche non rivestendo qualifiche pubblicistiche, intervengono con certificazioni e con accertamenti tecnici (ad esempio, nel procedimento di classificazione dei rifiuti), si è ritenuto, con l'articolo 452-quinquies, di introdurre, per la materia ambientale, un'ipotesi speciale di falsità in atti e documenti amministrativi, estendendo la punibilità al di là della categoria dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

L'esplicita equiparazione dell'assenza di autorizzazione all'autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti permette, per altro verso, di coniugare l'effettività della tutela con la legalità e la tassatività dell'incriminazione.

Le previsioni di articoli 452-sexies, 452-septies e 452-octies completano il titolo VI-bis, prevedendo meccanismi premiali collegati sia al contributo fornito durante le investigazioni, sia alle attività di ripristino dello stato dei luoghi, nonché adeguando alla materia ambientale le disposizioni relative alle sanzioni accessorie contenute nella parte generale del codice penale.

Altro versante cruciale nel contrasto alla criminalità ambientale è rappresentato dall'aggressione dei profitti accumulati per effetto dello sfruttamento illecito delle risorse ambientali.

In tale prospettiva, l'articolo 4 della presente proposta di legge estende ai delitti ambientali, fra l'altro, la possibilità di disporre il sequestro dei beni – dal valore sproporzionato rispetto al reddito e dei quali non è giustificata la provenienza – posseduti da soggetti condannati per taluna delle fattispecie di cui al titolo VI-*bis*.

Parte indubbiamente significativa della presente proposta di legge è quella che è destinata a introdurre disposizioni dirette a sanzionare le attività di sfruttamento delle risorse ambientali e di condizionamento degli appalti compiute dalle organizzazioni di stampo mafioso.

L'articolo 2 introduce, nella menzionata ottica, la fattispecie dell'associazione «eco-mafiosa» che contiene, rispetto all'ipotesi base di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, elementi specializzanti riferiti sia ai delitti sia alle attività di cui si mira a conseguire il controllo sia, infine, ai profitti.

A differenza dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 452-*ter* del codice penale (che punisce in modo più grave l'associazione eco-delittuosa che si avvale, fra gli associati, anche del contributo di persona la cui appartenenza a sodalizio mafioso è stata giudizialmente accertata), la fattispecie prevista dall'articolo 416-*quater* del medesimo codice penale, di cui si propone l'introduzione, sanziona l'organizzazione che applica il metodo mafioso allo sfruttamento criminale dell'ambiente, a prescindere dalla già accertata mafiosità dei propri associati.

Sempre con riferimento alle forme organizzate di aggressione all'ambiente, l'articolo 6 della presente proposta di legge apporta opportune modifiche al codice di procedura penale, estendendo all'associazione eco-delittuosa di cui all'articolo 452-*ter* e a quella eco-mafiosa di cui all'articolo 416-*quater* del codice penale la disciplina processuale e ordinamentale prevista per i reati di criminalità organizzata; in particolare, per l'associazione eco-mafiosa è prevista l'attribuzione della competenza investigativa alla direzione distrettuale antimafia, con conseguenti poteri di coordinamento, a livello nazionale, da parte della Direzione nazionale antimafia (le cui attività di impulso e di raccordo informativo sono rafforzate prevedendo l'obbligo per le procure ordinarie di trasmettere copia delle informative concernenti i reati di cui all'articolo 452-*ter* del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al Procuratore nazionale antimafia).

L'inserimento della fattispecie di cui all'articolo 416-*quater* del codice penale nell'ambito dei reati di competenza della direzione distrettuale antimafia consente, peraltro, l'utilizzabilità degli strumenti previsti dalla legge n. 45 del 2001 per i collaboratori di giustizia, nonché la possibilità di attivare le squadre investigative comuni.

Con riferimento al potenziamento degli strumenti investigativi, a parte la possibilità di utilizzare i mezzi di ricerca della prova consentiti dal sistema processuale in ragione dei limiti edittali previsti per le fattispe-

cie delittuose più gravi, con l'articolo 5 della presente proposta di legge si è ritenuto di estendere ai delitti contro l'ambiente i meccanismi del ritardato arresto e sequestro – già sperimentati per altri traffici delittuosi – considerati necessari per addivenire alla disarticolazione dell'intero *network* criminoso.

Completano il quadro sanzionatorio le previsioni introdotte con l'articolo 3 della presente proposta di legge in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, che hanno l'obiettivo sia di adeguare l'ordinamento nazionale all'acquis comunitario al riguardo (peraltro confermato anche nella menzionata proposta di direttiva della Commissione europea) sia di colmare un vuoto normativo lasciato, sul punto, dall'attuazione della delega contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1.**

(Introduzione del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale)

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis**DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE**

Art. 452-bis. - (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di norme di legge o di regolamento, fa sorgere o persistere il pericolo di un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la reclusione da tre a otto anni. Se ne deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a dieci anni. Se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni. Se ne deriva la morte si applica la reclusione da dodici a venti anni.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena sono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

Art. 452-ter. - (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis del presente codice ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è pari a dieci o maggiore o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del presente codice ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater. - (*Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale*). – Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo o sottosuolo è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies. - (*Frode in materia ambientale*). – Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione o di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente con le modalità di cui al secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-sexies. - (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma.

Art. 452-septies. - (*Pene accessorie*). – La condanna per alcuno dei delitti previsti nel presente titolo comporta:

- 1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-octies. - (*Confisca*). – Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del presente codice, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter del presente codice, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale)

1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-quater. - (*Associazione ecomafiosa*). – Se l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere delitti previsti dall'articolo 452-bis del presente codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o di vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dal primo e dal secondo comma del medesimo articolo 416-bis sono aumentate».

Art. 3.

(Responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*septies*. - (*Delitti in materia ambientale*). – 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto legislativo, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, ovvero se ne è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

2. Alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-*bis* - (*Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale*). – 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-*septies*, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive e di confisca)

1. All'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «ovvero per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale,».

Art. 5.

(Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale)

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale.

2. Per i medesimi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.

4. Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-*bis*», sono inserite le seguenti: «, 416-*quater*».

2. Alla lettera l-*bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 416-*quater*».

3. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «416-*quater*»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«7-*ter*) delitti di cui agli articoli 452-*ter* del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

4. Dopo l'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 118-*ter*. - (*Indagini per delitti contro l'ambiente*). – 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*ter* del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al Procuratore nazionale antimafia».

**6. STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'ISTITUZIONE
DI UN CENTRO NAZIONALE DI STUDI
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E
L'ECOLOGIA INDUSTRIALE**

PAGINA BIANCA

6.1. RILEVANZA E URGENZA DELLE PROBLEMATICHE DI PERTINENZA DEL CENTRO.

Le tematiche della gestione dei rifiuti, sia di origine civile che industriale, e le problematiche connesse con l'ottimizzazione dei cicli di produzione e consumo per la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, sono assunte ad una rilevanza centrale nelle moderne società industrializzate, assumendo spesso connotati di urgenza e di emergenza nelle aree fortemente urbanizzate. Il tema dei rifiuti si intreccia strettamente con i temi più generali molto dibattuti relativi alla possibilità di coniugare stili di vita e modelli di sviluppo propri delle moderne società industriali con i requisiti della salvaguardia dell'ambiente e della sostenibilità.

La consapevolezza e l'urgenza di questi problemi hanno sicuramente prodotto come risultato una attenzione crescente e sempre più generalizzata da parte dei vertici decisionali, della comunità scientifica, degli operatori di settore, dell'opinione pubblica verso una corretta gestione di cicli di produzione e consumo. Non sempre, però, alla crescente sensibilità su questi temi è corrisposta l'attivazione di iniziative coordinate ed organiche che puntassero a stabilire modelli di gestione e soluzioni tecnologiche innovativi ed efficaci. Esistono indubbiamente molteplici fattori che ostacolano il raggiungimento di questo obiettivo:

- la varietà e complessità delle filiere tecnologiche e dei cicli di produzione/consumo propri delle economie dei paesi ad elevato grado di industrializzazione;
- la scala spaziale degli effetti prodotti da cicli di produzione/consumo, spesso non più circoscritta agli ambiti locali o regionali ma estesa ad ambiti nazionali o transnazionali;
- la varietà e la portata degli effetti prodotti dai cicli di produzione/consumo, che coinvolgono non solo l'ambiente fisico ma anche il tessuto sociale e produttivo del paese, con impatti su modelli di sviluppo e su stili di vita fortemente radicati;
- la scala temporale dei problemi emergenti, spesso tale da porre amministratori e operatori di settore di fronte a scelte urgenti e perentorie in difetto di adeguati strumenti di supporto al *decision making*;
- le barriere culturali che si frappongono all'adozione di misure e comportamenti orientati ad una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e ad una mentalità ispirata a principi di *ecologia industriale*.

Appare oggi necessaria, addirittura indifferibile, l'adozione di iniziative volte a stabilire un quadro di coordinamento degli strumenti di governo e delle soluzioni tecnologiche più avanzate per la gestione ottimizzata dei rifiuti. Più in generale, è necessario che l'approccio al problema avvenga mediante strategie complessive e fortemente integrate che inclu-

dano azioni diversificate, non circoscritte alle sole opzioni di smaltimento, tra le quali:

- la riconsiderazione degli aspetti tecnologici e logistici dei cicli di produzione e consumo, con logiche che puntino alla minimizzazione della produzione dei rifiuti, alla minimizzazione del fabbisogno di materie prime, al risparmio energetico. Sono di ausilio a queste azioni i moderni strumenti metodologici dell'*ecologia industriale*;
- la diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile, che generi da parte dell'opinione pubblica atteggiamenti consapevoli e proattivi rispetto alla corretta gestione dei cicli di produzione e consumo;
- l'individuazione di strumenti economici e normativi che possano correttamente orientare i comportamenti verso una gestione ottimizzata;
- la formazione di figure professionali e di strutture orientate alle problematiche della gestione dei rifiuti, che possano costituire un qualificato supporto tecnico-scientifico al *decision making*.

6.2. QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE.

Sono molti e spesso molto qualificati i soggetti che, a vario titolo e con diverse specializzazioni, sviluppano conoscenze in settori riferibili alla gestione dei rifiuti sul territorio nazionale. Si richiamano gruppi operanti in Dipartimenti Universitari, Istituti del CNR, Enti pubblici di ricerca (ENEA, Istituto Superiore di Sanità), Istituti Ospedalieri (per quanto di pertinenza degli effetti sulla salute umana), strutture deputate al controllo dell'ambiente (quali, ad esempio, l'APAT), strutture consortili (quali, ad esempio, il CONAI).

Alla varietà dei soggetti che operano nel settore non corrisponde però un livello di coordinamento adeguato. Viceversa, l'approccio fortemente interdisciplinare alle problematiche della gestione dei rifiuti impone livelli di interazione e di integrazione che appaiono oggettivamente carenti nello scenario nazionale.

6.3. QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE.

Il problema dei rifiuti, e più in generale della corretta gestione dei cicli di produzione/consumo, è emerso in tutta la sua urgenza nella totalità dei paesi ad elevato sviluppo industriale, ed è particolarmente sentito nelle aree a forte grado di urbanizzazione. In molti Paesi l'esigenza di fornire risposte adeguate a questa urgenza ha, tra l'altro portato all'istituzione di strutture deputate allo sviluppo di conoscenze e strumenti metodologici di supporto alle politiche di gestione. A titolo di esempio si può citare il *Centre for Environmental Strategy* presso l'Università del Surrey, UK attivo dall'inizio degli anni 90. Tale centro si è indirizzato allo sviluppo di conoscenze nel settore della cosiddetta ecologia industriale, attraverso approcci integrati alle filiere tecnologiche che ne considerano gli impatti

sulla sfera ambientale, sociale, economica. Il Centro ha svolto e svolge tuttora qualificate attività di supporto ad amministratori e politici nelle fasi.

6.4. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA.

Alla luce del contesto sopra delineato, si propone l'istituzione di un *Centro Nazionale di Studi per la Gestione dei Rifiuti e l'Ecologia Industriale*. Tale iniziativa punta a favorire la costituzione ed il costante aggiornamento di un quadro di riferimento tecnico-scientifico, socio-economico e giuridico relativo alle problematiche della gestione dei rifiuti e dell'ottimizzazione dei cicli di produzione e consumo. Più specificamente, il Centro si propone i seguenti obiettivi:

- sviluppare conoscenze costantemente allineate con le più avanzate acquisizioni a livello internazionale, attraverso la attivazione di filiere di ricerca da condurre con rigoroso metodo scientifico e con forte interazione con i soggetti più qualificati, a livello nazionale ed internazionale;
- attivazione di percorsi di trasferimento dell'innovazione, a beneficio delle diverse entità, soprattutto pubbliche ma anche private, coinvolte nel al *decision making* nel settore della gestione dei rifiuti;
- formazione di figure professionali, in campo tecnologico, socio-economico e giuridico, fortemente qualificate sulle tematiche di pertinenza della gestione dei rifiuti e dell'ottimizzazione dei cicli di produzione/consumo;
- diffusione di una cultura dell'ecologia industriale in forme, con strumenti e linguaggi adeguati ai destinatari: opinione pubblica, operatori di settore, amministratori e politici;
- definizione, su richiesta o d'autorità, di procedure e protocolli per l'accreditamento di nuove soluzioni tecnologiche, anche sviluppate in ambiti privati.